



DISCIPLINARE DI GARA

***Aule R. Realizzazione del nuovo involucro con
recupero della facciata su Via Paolo Borsellino da
destinarsi ad aule per la didattica del Politecnico di
Torino***

***(nel rispetto dei criteri minimi ambientali prescritti dal dm 11
ottobre 2017)***

***PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA DA AGGIUDICARSI CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA***

***Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianpiero BISCANT***

Torino, 12 giugno 2018



Cig: 75286251E4

Cup: E16J17001180005

Validazione Progetto esecutivo in data: 20 aprile 2018

Decreto del Direttore Generale con autorizzazione a contrarre: n. 1219 del 12 giugno 2018

Trasmissione Bando GUUE: 18 giugno 2018

Pubblicazione GUUE: Serie S. n. 117. del 21 giugno 2018

Pubblicazione GURI: V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 73 del 25 giugno 2018

Sito WEB del MIT: 22 giugno 2018

Sito Osservatorio Regionale Opere Pubbliche: 22 giugno 2018

Pubblicazione quotidiani nazionali (2): Aste e Appalti; Italia Oggi

Pubblicazione quotidiani locali (2): La Repubblica Ed. Torino; Il Giornale del Piemonte

Pubblicazione Profilo Committente: 22 giugno 2018

1. PREMESSE

Con Decreto del Direttore Generale n. 2019 del 12.06.2018, questa Amministrazione ha deliberato le modalità di affidamento dei lavori relativi alle “Aule R - Realizzazione del nuovo involucro con recupero della facciata su Via Paolo Borsellino da destinarsi ad aule per la didattica del Politecnico di Torino”.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Torino - codice NUTS ITC11.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Giampiero Biscant.

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:

- dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito: Codice), dal d.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate e ss.mm.ii. (di seguito “Regolamento”), dalla l. 180/2011; D.M. 248/2016;
- dalla vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa ed in particolare da ultimo anche dalla l. 136/2010, dal d.P.R. 150/2010, dal Codice antimafia d.lgs. 159/2011;
- dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dal D.M 37/2008;
- dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 218 del 03.06.2013 in vigore dal 03.06.2013;
- dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nella l. 2248/1865 allegato F e nel R.D. n. 827/1924, in quanto applicabili alla presente gara;
- dalle norme contenute nella documentazione di gara;
- dalle condizioni generali e particolari dell'appalto riportate nello schema di contratto nonché negli altri elaborati di Progetto;
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara relativo alla procedura di cui sopra e contiene le norme relative ai requisiti, alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da produrre a corredo della stessa e a tutte le condizioni regolanti la procedura medesima.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. Documenti di gara e presa visione

La documentazione di gara comprende:



- 1) Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Elaborati Generali
 - Elaborati Architettonici
 - Elaborati Strutturali
 - Elaborati Fluido meccanici
 - Elaborati Elettrici e Speciali
 - Elaborati Antincendio
 - Elaborati Sicurezza
 - Elaborati Specialistici
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 4) Piano di sicurezza.

Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 11 ottobre 2017 emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul Profilo di committente della Stazione appaltante alla pagina https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo pec: appalti@pec.polito.it almeno 10 giorni prima (21.07.2018) della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni (25.07.2018) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte di interesse generale saranno pubblicate in forma anonima sul Profilo di committente all'indirizzo internet.

https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appalti@pec.polito.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, IMPORTO A BASE DI GARA, CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE, DURATA, FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

3.1. Il presente appalto ha per oggetto i lavori relativi alle "Aule R. Realizzazione del nuovo involucro con recupero della facciata su Via Paolo Borsellino da destinarsi ad aule per la didattica del Politecnico di Torino".

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che l'appalto in oggetto non è suddiviso in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti funzionali.

3.2. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad **€12.809.620**.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a **€425.888**.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad **€ 12.383.732**, comprensivo del costo del personale, pari ad **€ 4.624.639** (incidenza manodopera 36,103%).

3.3 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

	CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO IN EURO	%	SUBAPPALTABILE*
Edifici civili e industriali	OG1	VI	8.499.249	68,63	Si
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	IV	2.265.717	18,30	Si
Impianti termici e di condizionamento	OS28	III bis	1.362.960	11,00	Si
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	I	255.806	2,07	Si
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			425.888		
T O T A L E <i>(Importo complessivo dei lavori)</i>			€12.809.620		

**Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, il subappalto non potrà, in ogni caso, superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, fermo restando quanto previsto all'art. 1 comma 2 del DM n. 248 del 10/11/2016 in riferimento alla categoria OS30, che è subappaltabile nel limite del 30% dell'importo delle relative opere, ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, e la quota di subappalto non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al predetto art. 105 comma 2 del Codice.*

Per la predetta categoria OS30, ai sensi del su citato art. 105, comma 5 del Codice, non è ammesso l'avvalimento.

3.4 Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 600 (seicento) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, fatte salve le riduzioni offerte dall'aggiudicatario nella busta C relativa all'Offerta economica e temporale.



Non sono ammesse riduzioni temporali conseguenti ad una diversa tipologia costruttiva delle strutture.

3.5 L'appalto è finanziato con fondi propri del Politecnico di Torino.

3.6 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo".

3.7 Il pagamento del corrispettivo dei lavori oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 e dalla Legge 30 ottobre 2014 n. 161. Il contratto di appalto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o



costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, o ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, attestante, se richiesto dalla tipologia di opere in appalto, le abilitazioni di cui al D.M 37/2008.



Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ATTESTAZIONE SOA)

Attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate alla tipologia e all'importo dei lavori indicati al punto 3.3 del presente Disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice, fino alla data di entrata in vigore delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2 del medesimo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: si tratta del sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del Regolamento.

Le imprese stabilite negli altri Stati¹ presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione di cui sopra, conformemente alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

La comprova del requisito di cui sopra è fornita mediante la produzione, in originale o copia conforme, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dell'Attestazione SOA, in corso di validità alla data di scadenza prevista per la ricezione dell'offerta ovvero tramite la compilazione del DGUE parte II: Informazioni sull'operatore economico, sezione A INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO – contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

I Concorrenti, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento, qualora l'importo dei lavori che intendono assumere, come impresa singola oppure associata o consorziata, richieda il possesso della **classifica III o superiore**, devono essere altresì in possesso della **Certificazione del sistema di gestione della qualità** conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2005, o equivalente, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, secondo quanto previsto dall'art. 87 del Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione, in originale o copia conforme, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dell'Attestazione SOA, che deve riportare l'indicazione del possesso della predetta certificazione del sistema di gestione della qualità vigente ovvero tramite la compilazione del DGUE parte IV: Criteri di selezione, sezione D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE.

6.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei

¹ Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, e nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio o in Paesi, che in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità.



consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di lavori riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale richiesti al **punto 6.2.** del presente disciplinare per l'impresa singola, in caso di partecipazione sotto forma di **raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale** devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

Per i **raggruppamenti temporanei di tipo verticale** i **requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale** devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso in cui le imprese siano già costituite in raggruppamento/consorzio, deve essere prodotta copia autentica della scrittura privata autenticata mediante la quale le imprese riunite danno mandato collettivo, speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo nonché procura a chi legalmente rappresenta la medesima, ovvero atto costitutivo del consorzio; ogni partecipante al raggruppamento/consorzio deve, inoltre, presentare il DGUE (**All. A1**) allegato al presente Disciplinare, nonché le dichiarazioni sostitutive di cui all'**Allegato A2**, debitamente compilati e sottoscritti.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato A possono essere presentate dalla sola mandataria, debitamente compilate e sottoscritte.

Nel caso in cui le imprese non siano ancora costituite in raggruppamento/consorzio, per attestare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, ognuna di esse dovrà: produrre il DGUE allegato al presente Disciplinare (**All. A1**), la domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni sostitutive di cui agli **Allegati A e A2** del presente Disciplinare di gara, debitamente compilati e sottoscritti; in particolare, le imprese non ancora costituite in raggruppamento/consorzio dovranno produrre Dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da qualificarsi come capogruppo, la quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, e la dichiarazione della quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010 se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono il requisito di cui al punto 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento



dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Tutte le imprese debbono possedere i requisiti minimi richiesti dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente ad esclusione delle imprese che espressamente dichiarano di partecipare alle condizioni di cui all'art. 92, comma 5, del Regolamento.

6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui al punto 6.2 devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, né del possesso della qualificazione nella categoria OS30, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice medesimo.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'**esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.



In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di **nullità** del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di lavorazione omogenea oggetto del presente appalto. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 256.192,40**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84, comma 3 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata



prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da effettuarsi presso la Banca Unicredit S.p.A. Ag. 60 Cod. ABI 2008 Cod. CAB 01160 **IBAN IT51NO20080116000002551101** sul c/c bancario n. 2551101 intestato a Politecnico di Torino, specificando la causale del versamento;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (G.U. 10/04/2018 n. 83).

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;



- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (ad es. intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

10.1. Il sopralluogo è obbligatorio tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Diversamente, la mancata o irregolare allegazione del certificato comprovante l'avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, – ove il concorrente l'abbia effettuato entro la scadenza del termine previsto dal presente disciplinare: in tal caso, il concorrente, in sede di regolarizzazione, dovrà presentare, entro il termine perentorio assegnato, il predetto attestato.

10.2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato, **entro e non oltre il giorno 16 luglio 2018** previa richiesta alla Stazione appaltante, **entro e non oltre il 11 luglio 2018**, avente ad oggetto "Richiesta



sopralluogo Aule R Politecnico di Torino” da inoltrare al seguente indirizzo pec: appalti@pec.polito.it, indicando i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail, pec; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

10.3. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione appaltante; la data del sopralluogo sarà comunicata con almeno 2 giorni di anticipo. **All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere l’attestato, predisposto dalla Stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e ritirarne copia da inserire nella “Busta A - Documentazione amministrativa”.**

10.4. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

10.5. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

10.6. In caso di Consorzio di cooperative, Consorzio di imprese artigiane o Consorzio stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del Consorzio oppure dell’Operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori, purché munito di delega. In caso di più Operatori economici consorziati indicati come esecutori dei lavori, il sopralluogo potrà essere effettuato o congiuntamente o da un Operatore soltanto, munito di delega rilasciata dagli altri Operatori.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017 in vigore dal 01/01/2018, pubblicata nella Gazzetta Italiana, serie generale, n. 22 del 27 gennaio 2018 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante **accerta** il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l’offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano **entro le ore 15,00 del giorno 31 luglio 2018** esclusivamente al seguente indirizzo:

Politecnico di Torino
Ufficio Protocollo – I Piano
C.so Duca degli Abruzzi 24
10129 – Torino

In caso di consegna a mezzo corriere indicare anche sull’involucro esterno fornito dal corriere:
Politecnico di Torino



Ufficio Protocollo – I Piano

C.so Duca degli Abruzzi 24
10129 – Torino

In caso di consegna a mano dovranno essere rispettati i seguenti orari:

da lunedì a venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 16,00

Si avvisano i concorrenti che, qualora volessero copia del plico con timbro di ricevuta, quale comprova dell'avvenuta consegna, sono invitati a presentarsi all'Ufficio Protocollo già muniti di fotocopia.

Farà fede, ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di ricevimento del plico di cui sopra, esclusivamente il timbro dell'Ufficio della Stazione appaltante, attestante il giorno e l'ora di arrivo. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come nastro adesivo o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

"Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi a: Aule R Realizzazione del nuovo involucro con recupero della facciata su via Paolo Borsellino da destinarsi ad aule per la didattica del Politecnico di Torino - CIG 75286251E4 Scadenza offerte ore 15,00 del 31 luglio 2018. Non aprire"

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica e temporale"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e temporale devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui al punto 14.1, il DGUE di cui al punto 14.2, le dichiarazioni a corredo di cui al punto 14.3.1 e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al punto 14.2., paragrafi 2), 3) e 6) possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Profilo di committente all'indirizzo: https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057 (**Allegati A, A1, A2 e A3**).



Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e temporale e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato A**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di operatore economico singolo, dal relativo legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante o procuratore della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta



dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul profilo di committente all'indirizzo internet. https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057 (**Allegato A1**) secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE dovrà essere inserito nella Busta A – Documentazione amministrativa predisposto esclusivamente su supporto informatico (CD) sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 85, comma 1 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato A3**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato A3**, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria, redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato A3**, del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)



oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, ai fini di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del Codice e, in riferimento categoria OS30, la quota delle relative opere che il concorrente intende subappaltare, ai fini di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 106, nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti, per ciascuna delle lavorazioni omogenee oggetto del presente appalto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Il DGUE del subappaltatore dovrà essere inserito nella Busta A – Documentazione amministrativa predisposto esclusivamente su supporto informatico (CD) sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 85, comma 1 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione (Sez. A-B-C-D).

Il concorrente dichiara di non trovarsi nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, previsti dal punto 5 del presente disciplinare.

In riferimento ai motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 80, il concorrente rende tale dichiarazione anche per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo².

La su indicata dichiarazione deve essere compilata, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, oltre che nei confronti del consorzio, altresì nei confronti di ciascuno dei consorziati designati per l'esecuzione dei lavori, e, in caso di consorzi di concorrenti di cui alla lett. e) del citato art. 45, nei confronti di tutti consorziati.

La stazione appaltante ha provveduto ad aggiornare il DGUE allegato al presente disciplinare (**All. A1**) al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, con la dichiarazione integrativa in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

E' richiesta la compilazione esclusivamente delle seguenti sezioni:

² In particolare, con riferimento alle cause di esclusione ex art. 80 comma 1 e comma 2 del Codice: l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'ambito soggettivo di applicazione è definito dal comunicato del Presidente dell'Autorità Anticorruzione dell'8 novembre 2017 disponibile al link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di incorporazione, fusione societaria, o cessione d'azienda l'esclusione dalla procedura e il divieto di contrarre con questa amministrazione operano anche con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata o fusesi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla relativa carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.



a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;

b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 6.2 del presente disciplinare.

Non è richiesta la compilazione delle sezioni B e C in quanto i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità professionale e tecnica dei concorrenti sono comprovati dall' Attestazione SOA di cui al precedente punto 6.2.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, preferibilmente secondo il modello di cui all' **Allegato A2**, con le quali:

1. dichiara di essere iscritto alla CCIAA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguiti i lavori;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

3. dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano l'appalto in oggetto e di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di gara e nello Schema di contratto che regolano l'appalto in oggetto e accetta le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;

4. dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, compresi il piano di sicurezza e coordinamento, gli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, il computo metrico estimativo e il cronoprogramma, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;



5. dichiara di aver tenuto conto di dover eseguire i lavori oggetto dell'appalto anche in presenza ed in concomitanza con altre imprese interessate ai lavori all'interno dell'area e che, per quanto suindicato, negli oneri dell'appalto sono ricompresi tutti gli oneri derivanti o conseguenti alla coesistenza di più imprese realizzatrici, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti il coordinamento della sicurezza in cantiere;
6. dichiara di aver rispettato ed applicato presso la propria azienda la normativa vigente in materia della sicurezza;
7. dichiara di impegnarsi ad informare il Politecnico su eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa dell'Ateneo o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale dell'Ateneo;
8. dichiara di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
9. dichiara di aver preso visione degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino" pubblicato sul sito internet di Ateneo all'indirizzo http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disp_generali/atti_generali/ e di essere a conoscenza che detti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione e che la violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale, nonché di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti;
10. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad esibire al responsabile dei lavori la documentazione di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ad applicare integralmente ai propri addetti (e se cooperative anche ai soci), tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché a dare inizio, qualora richiesto, alle prestazioni successivamente all'aggiudicazione ed in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, oltre che a collaborare con il Responsabile Unico del Procedimento e ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima Legge ed a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
11. dichiara di essere edotto che l'Amministrazione ha facoltà di sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta;
12. dichiara l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Operatore economico da utilizzare da parte della stazione appaltante ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
13. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
14. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;



15. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;

16. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 18, devono essere presentate a corredo della domanda di partecipazione, preferibilmente compilando l'**Allegato A2**, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

19. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

20. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

21. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

22. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice



conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- *in caso di RTI costituito:* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie e degli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- *in caso di RTI costituendo:* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.



Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 devono essere rese a corredo della domanda di partecipazione preferibilmente compilando l'**Allegato 1**.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

15.1. Relazione illustrativa, corredata di indice, a supporto dell’esame della documentazione prodotta e della valutazione da parte della commissione giudicatrice, che illustri per ciascun criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 17.2., le peculiarità e le caratteristiche delle migliori proposte, con le relative specifiche tecniche.

Tale Relazione, deve essere suddivisa in cartelle conformemente alle richieste di cui alla “Tabella punteggi tecnici” del successivo paragrafo 17.2.

Si specifica che una cartella deve corrispondere ad un foglio formato A4 contenente max 30 righe in carattere Times New Roman 12. Qualora il candidato superi il numero di pagine consentite, quelle in eccesso non verranno esaminate.

La Relazione può essere corredata da elaborati grafici, in formato A3, che mostrino le proposte migliorative al progetto stesso. Tali elaborati non verranno computati ai fini del calcolo del numero massimo di pagine consentite sopra indicato.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto posto a base di gara, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

Le migliori presentate non devono costituire, in ogni caso, un maggior costo rispetto al valore dell’appalto in oggetto.

In caso di aggiudicazione dell’appalto quanto dichiarato in sede di offerta nelle suddette relazioni diverrà documento contrattuale per quanto accettato dalla stazione appaltante.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con le modalità previste per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.1 del presente disciplinare.

In caso di operatore economico plurisoggettivo deve essere prodotta una documentazione unitaria, del pari sottoscritta con le modalità previste per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.1 del presente disciplinare.

15.2. Si richiede altresì che gli Operatori economici concorrenti **dichiarino, in allegato alla predetta Relazione, quali parti specifiche della relativa Offerta tecnica contengano eventuali informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali**, in riferimento alle quali manifestano sin d’ora comprovata e motivata opposizione all’accesso da parte dei contro-interessati, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; la richiesta di tale dichiarazione assolve l’obbligo della stazione appaltante di notifica ai contro-interessati, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006. La stazione appaltante procederà, in ogni caso, ad un’autonoma considerazione delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di valutare se sussista o meno, nel caso concreto, una motivata e comprovata opposizione all’accesso dei contro-interessati.

Tale dichiarazione dovrà essere del pari sottoscritta con le modalità indicate al precedente punto 14.1.

Nel caso in cui non venga allegata all’Offerta tecnica la dichiarazione di cui sopra, la stazione appaltante si riterrà libera di consentire, ove richiesto, l’accesso all’intera Offerta tecnica da parte dei contro-interessati.

15.3. Si richiede altresì che gli Operatori economici concorrenti producano apposito CD contenente, in formato elettronico pdf stampabile e non modificabile, una copia della Relazione illustrativa di cui al punto 15.1, sottoscritta digitalmente dai soggetti e secondo le modalità di cui al precedente punto 14.1.



N.B. Si evidenzia che nella Busta “B – Offerta tecnica” non può essere contenuto alcun riferimento diretto o indiretto agli importi economici ed alla riduzione del tempo utile di esecuzione dei lavori, elementi che devono essere indicati esclusivamente nell’Offerta economica e temporale di cui al successivo punto 16, pena l’esclusione dalla gara.

Decorso il termine del 31 luglio 2018, ore 15.00, previsto a **pena di esclusione** per la presentazione dell’offerta, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva, aggiuntiva o alternativa ad offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

La busta “C – Offerta economica e temporale” contiene, **in due distinti sottoplichi**, preferibilmente secondo i modelli elaborati dalla stazione appaltante (**Allegati B e B1**), i seguenti documenti, a **pena di esclusione**:

A1) offerta economica e contenere i seguenti elementi:

- i. indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell’IVA di legge. Tale ribasso deve essere espresso con un numero di decimali non superiore a tre (in caso di numero di decimali superiore a tre sarà effettuato un troncamento dell’eventuale quarta cifra decimale indicata);
- ii. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche dei lavori oggetto dell’appalto;
- iii. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

A2) indicazione del tempo offerto, espresso in giorni naturali e consecutivi, per la demolizione, gli scavi e la costruzione, in riduzione rispetto a quello previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, pari a 600 giorni.

L’offerta economica e temporale, a **pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, o offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. Sono del pari inammissibili le offerte temporali che superino il tempo massimo stimato nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Decorso il termine del **31 luglio 2018, ore 15.00**, previsto per la presentazione dell’offerta, a **pena di esclusione**, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva, aggiuntiva o alternativa ad offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

I criteri oggetto di valutazione sono i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A – Elementi economici e temporali	30
B – Elementi tecnico-metodologici-gestionali	70
TOTALE	100



17.1. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AGLI ELEMENTI ECONOMICI E TEMPORALI

Per quanto attiene agli elementi economici e temporali i punteggi saranno attribuiti come indicato nella Tabella “Punteggi economici e temporali” sottostante.

Tabella “Punteggi economici e temporali”

A – ELEMENTI ECONOMICI E TEMPORALI	PUNTEGGIO MASSIMO
A1 – Percentuale unica di ribasso sull’importo a base di gara	Fino a 15 punti
A2 - Tempistiche di svolgimento delle lavorazioni Si richiede all’impresa di indicare il numero dei giorni in riduzione rispetto alle tempistiche previste nel CSA legate alla demolizione, agli scavi e alla costruzione, pari a 60 giorni. Nessuna riduzione Riduzione 20 giorni Riduzione 40 giorni Riduzione 60 giorni	Fino a 15 punti 0 3 8 15
	TOTALE 30

17.2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AGLI ELEMENTI TECNICO-METODOLOGICI E GESTIONALI

Per quanto attiene gli elementi tecnico-metodologici e gestionali i punteggi saranno attribuiti come indicato nella Tabella “Punteggi tecnici” di seguito riportata.

Tabella “Punteggi tecnici”

B – ELEMENTI TECNICO-METODOLOGICI E GESTIONALI	PUNTEGGIO MASSIMO	CARTELLE MASSIME
B1 – Ottimizzazione della logistica di cantiere <i>Il criterio intende valutare come l’offerente proponga di ottimizzare le lavorazioni in modo da ridurre gli impatti sulle attività degli utenti del Politecnico di Torino. L’ottimizzazione non è da intendersi legata ad una riduzione dei tempi complessivi del lavoro (come dovrà essere indicato esclusivamente nella busta relativa all’Offerta economia e temporale – in riferimento al criterio A2), bensì alla migliore distribuzione logistica delle squadre di lavoro in funzione delle tecnologie e delle procedure di demolizione che saranno successivamente descritte nel piano di demolizione redatto dall’impresa. L’impresa dovrà illustrare, il più dettagliatamente possibile, le fasi operative, i cicli di demolizione e di produzione, l’occupazione delle aree di cantiere</i>	Fino a 40 punti	3 cartelle e max 5 tavole formato A3



<p><i>e l'organizzazione logistica di cantiere che intenda porre in atto per l'esecuzione dei lavori, senza fare alcun riferimento alle relative tempistiche.</i></p> <p><i>Detta organizzazione dovrà essere coerente con le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e degli altri documenti del progetto esecutivo. L'impresa dovrà descrivere con attenzione ciò che attiene alla riduzione degli impatti relativi a rumore e polveri sottili in modo da mantenere operativi i servizi del Politecnico nelle aree adiacenti al cantiere (Aule e residenze universitarie) ed in particolare anche nei confronti dei fabbricati residenziali che si affacciano su Via Borsellino.</i></p>		
<p>B2 – Tecniche e tecnologie legate alla demolizione, alla rimozione dei materiali e alla costruzione</p> <p><i>L'impresa dovrà illustrare, il più dettagliatamente possibile le tecniche con le quali riterrà opportuno procedere con le attività di demolizione, indicando le tecnologie che utilizzerà a tale scopo, le macchine e i mezzi d'opera. Particolare attenzione verrà posta da parte della commissione nel valutare le metodologie secondo le quali l'offerente intenda garantire l'omogeneità del materiale che sarà avviato al riciclaggio e le modalità con cui intenda conferire il materiale ai centri di trasformazione. Indicare già i siti di trasformazione disposti ad accogliere i materiali.</i></p>	<p>Fino a 10 punti</p>	<p>2 cartelle e max 3 tavole formato A3</p>



B3 – Potenziamento del sistema di acquisizione dei consumi elettrici (Criterio C.A.M.)

Sistema monitoraggio consumi energetici ed efficienza energetica e qualità tecniche delle attrezzature, come da indicazione dell'Allegato 2 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" del D.M. 11/01/2017 e s.m.i. (art. 2.6.3 "Sistema di monitoraggio dei consumi energetici" del paragrafo 2.6 "criteri di aggiudicazione (criteri premianti).

Predisposizione degli impianti per il monitoraggio dei consumi elettrici.

*Con riferimento al presente elemento di valutazione la Commissione giudicatrice assegnerà un **massimo di 20 punti** qualora venga previsto il potenziamento della strumentazione per la misura e la registrazione dei consumi elettrici degli impianti, finalizzato a permettere un monitoraggio di dettaglio delle prestazioni energetiche della nuova struttura.*

a) Misura dei consumi elettrici.

I quadri elettrici di locale saranno appositamente configurati per permettere l'installazione degli strumenti di misura (con uscita modbus 485) per:

- *impianto FM;*
- *impianto di illuminazione;*
- *impianti speciali.*

Considerando che l'installazione della strumentazione è compresa nel presente criterio, quest'ultima è inoltre interconnessa, organizzata e collegata alle necessarie apparecchiature per il trasferimento delle grandezze elettriche caratteristiche al LivingLab dell'Ateneo.

b) Potenziamento e ottimizzazione del sistema manutentivo dell'impianto fotovoltaico.

Installazione e messa in servizio di un sistema di controllo e gestione dell'impianto fotovoltaico che permetta il monitoraggio delle condizioni di lavoro di ciascun pannello ed il controllo del sistema nel suo insieme per il funzionamento in condizioni di massimo rendimento anche in caso di anomalia di un componente. Inoltre la strumentazione di misura e gli inverter dell'impianto sono interconnessi, organizzati e collegati alle necessarie apparecchiature per il trasferimento delle grandezze elettriche caratteristiche al LivingLab dell'Ateneo.

Indicare una o più opzioni:

- *Nessuna integrazione rispetto le prescrizioni progettuali*
- *Integrazione del sistema di misura dei consumi elettrici*
- *Potenziamento del sistema di gestione e controllo dell'impianto fotovoltaico*

**Fino a 20
Punti**

Indicare una o più opzioni

0 pt

10 pt

10 pt



17.3. METODO DI CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore, di cui alle Linee Guida ANAC n. 2/2016 e ss.mm.ii. applicando la seguente formula:

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}] / n$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i -esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. In riferimento ai criteri quantitativi A2 e B3, vengono presi in considerazione ai fini della sommatoria di cui sopra, i punteggi (W_i) già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente, come di seguito specificato.

I coefficienti V_{ai} sono così determinati:

a) Per quanto riguarda il **Criterio quantitativo A1 “Percentuale unica di ribasso sull'importo a base di gara”** il coefficiente V_{ai} è determinato attraverso l'utilizzo delle seguenti formule:

Criterio A1:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove

R_a = riduzione percentuale offerta dal concorrente i -esimo sui valori (prezzo) posti a base di gara

R_{max} = riduzione percentuale massima offerta sui valori (prezzo) posti a base di gara.

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà moltiplicato per il peso massimo (punti 15) attribuito al criterio.

b) Per quanto riguarda il **Criterio quantitativo A2 “Tempistiche di svolgimento delle lavorazioni”**, rispetto alle tempistiche previste nel CSA, legate alla demolizione agli scavi ed alla costruzione (pari a 600 giorni), è attribuito il punteggio in valore assoluto secondo quanto sopra riportato e precisamente:

- Nessuna riduzione 0 punti
- Riduzione 20 giorni 3 punti
- Riduzione 40 giorni 8 punti
- Riduzione 60 giorni 15 punti

c) Per quanto riguarda i **Criteri qualitativi B1 “Ottimizzazione della logistica di cantiere” e B2 “Tecniche e tecnologie legate alla demolizione, alla rimozione dei materiali e alla costruzione”**

i coefficienti V_{ai} sono così determinati:

attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra 0 e 1 della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” seguendo le Linee Guida ANAC n. 2/2016 e ss.mm.ii. relative all'Offerta economicamente più vantaggiosa; una volta terminati i confronti a coppie si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.



In caso di numero di offerte da valutare inferiore a tre, i coefficienti sono determinati secondo la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto definito dalle Linee Guida ANAC n. 2/2016 e ss.mm.ii..

d) Per quanto riguarda il **Criterio B3, “Potenziamento del sistema di acquisizione dei consumi elettrici”** è attribuito il punteggio in valore assoluto secondo quanto sopra riportato e precisamente:

- Nessuna integrazione rispetto le prescrizioni progettuali 0 punti
- Integrazione del sistema di misura dei consumi elettrici 10 punti
- Potenziamento del sistema di gestione e controllo dell’impianto fotovoltaico 10 punti.

Il totale dei punteggi dell’offerta relativa agli elementi tecnico-metodologici-gestionali sarà dato dalla somma dei risultati ottenuti con la procedura di cui al punto c) con quelli ottenuti con attribuzione diretta di cui al punto d).

All’esito si procederà alla riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica, complessivamente considerati.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 01 agosto 2018, alle ore 10,00 presso la Sala Consiglio di Amministrazione e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno pubblicati sul Profilo di committente almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul Profilo di committente almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla Commissione giudicatrice: i plichi saranno conservati in armadi chiusi a chiave collocati all’interno dell’Area Edilizia e Logistica ove saranno trasferiti dal RUP, con l’eventuale supporto di suoi collaboratori (il RUP farà quindi da tramite con la Commissione aggiudicatrice).

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B.: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.



Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche in conformità alle Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E TEMPORALI

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.3, lett. c).

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta e dei sottopichi contenenti l'offerta economica e temporale e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3, lett. a) e b).

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui al punto 17.3.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e l'offerta temporale e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta temporale e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e temporali, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica e temporale dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o il tempo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.



Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. A tal fine, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/20

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto ovvero alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, momento in cui verrà costituita la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti cesserà automaticamente decorsi 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta, fatta salva la richiesta anticipata di svincolo, che verrà soddisfatta, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, contestualmente all'avvenuta aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a 30 gg. dalla predetta, senza la restituzione materiale del documento.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare:

- a) garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- b) polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.
- c) impegno a costituire la polizza indennitaria decennale e la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art. 103, comma 8 del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, la stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di



stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino; il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gianpiero Biscant.